

Sentenza n. 217 del 15 marzo 2005

Pubblica udienza del: 2 dicembre 2004

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.684 del 2003, proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Angelone e Ugo Di Silvestre, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n.110, presso l'avv. Matteo Rossi;

contro

il COMUNE di PESARO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Mancinelli e Mariangela Bressanelli, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini n. 156, presso l'avv. Andrea Galvani;

per l'annullamento

- del provvedimento n.1308 del 23.6.2003, a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Pesaro, con cui è stato negato il rinnovo della concessione demaniale marittima n.48/2000, di cui era titolare il ricorrente sul presupposto dell'intervenuta perdita da parte del medesimo del titolo che lo abilitava a gestire il campeggio retrostante il tratto di arenile interessato dalla concessione suddetta;

- degli atti presupposti, prodromici, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Claudio Angelone per il ricorrente e l'avv. Andrea Galvani, delegato dagli avv.ti M.Mancinelli e M.Bressanelli per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.

1) In adesione agli assunti invalidatori di parte ricorrente, ritiene il Collegio che il Comune di Pesaro, in sede di adozione dell'atto impugnato, si è basato sull'erroneo presupposto della pregressa esistenza di un collegamento giuridico funzionale tra l'attività di gestione del campeggio Norina ubicato in località via Marina Ardizia e quella di esercizio dello stabilimento balneare situato sul tratto di spiaggia antistante al suddetto impianto turistico ricettivo, con la conseguente ritenuta necessaria coincidenza tra il titolare della concessione demaniale marittima abilitante l'esercizio dello stabilimento balneare ed il gestore del retrostante camping.

Tale premessa in punto di fatto tenuta presente dagli organi comunali in occasione dell'adozione dell'impugnato provvedimento di diniego di rinnovo di concessione di aree di spiaggia di cui è causa, secondo il Collegio, non trova tuttavia alcun riscontro nel pregresso comportamento dell'Autorità marittima statale che aveva precedentemente assentita l'attività di gestione dello stabilimento balneare.

Dall'esame degli atti causa, il Collegio ha infatti avuto modo di rilevare che, sebbene originariamente vi fosse coincidenza tra il gestore del campeggio ed il titolare della concessione demaniale, risultante tale \*\*\*, quest'ultimo ebbe a cedere con contratto di affitto di azienda la gestione del campeggio ad una società commerciale (\*\*\*) di cui risultava socio e legale rappresentante il ricorrente, mantenendo nel contempo distinta la gestione dello stabilimento balneare di cui è continuato ad essere titolare il \*\*\*.

Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nel comportamento tenuto dall'Autorità Marittima che, a seguito dell'impossibilità di rinnovare la concessione di spiaggia in favore del \*\*\*, in data 8.4.2000, ha formalizzato il rilascio della stessa concessione in favore del ricorrente \*\*\*, pur mantenendo la condizione di asservimento della stessa in favore del retrostante campeggio di proprietà del \*\*\* che il \*\*\* gestiva all'epoca in regime di affitto di azienda.

Pertanto, con tale comportamento l'Autorità marittima, ad avviso del Collegio, ha determinato il venir meno del collegamento funzionale e giuridico tra la proprietà del campeggio e la titolarità della concessione della spiaggia prospiciente lo stesso, avvallando in tal modo per il futuro la possibilità di una gestione separata delle due attività, seppure riconoscendo una sorta di asservimento della spiaggia alle esigenze degli utenti della vicina struttura turistica ricettiva destinata ad ospitare i campeggiatori.

A tale riguardo, la ricognizione degli atti di causa induce il Collegio a ritenere che la richiamata clausola di asservimento della concessione demaniale marittima alle esigenze del retrostante campeggio ubicato su area di proprietà privata, riportata nell'atto concessorio rilasciato in favore del ricorrente \*\*\*, deve essere intesa nel senso che lo stabilimento balneare, a suo tempo assentito dall'Autorità

marittima, era destinato a soddisfare oltre alle esigenze elioterapiche e di balneazione degli utenti del campeggio, anche quelle dell'altra clientela di bagnanti non ospitata dal campeggio.

Donde, con riferimento all'accennata ricostruzione in punto di fatto delle vicende che hanno giustificato il precedente separato rilascio della concessione demaniale marittima di cui si controverte in favore del ricorrente \*\*\*, illegittimo deve essere valutato l'impugnato provvedimento di diniego di rinnovo in suo favore dello stesso titolo concessorio, poichè l'eventuale intervenuta perdita da parte di quest'ultimo del titolo contrattuale che lo abilitava a gestire il vicino campeggio, attraverso la diversa società commerciale di cui risultava socio ed amministratore, ad avviso del Collegio, non può essere considerata di per sè ostativa al rinnovo della concessione demaniale, stante l'autonomia della stessa e la contestuale permanente efficacia della clausola di asservimento dell'impianto di balneazione assentito con l'atto concessorio per soddisfare le esigenze dei clienti del vicino campeggio i quali, pertanto, non verrebbero a subire limitazione per quanto riguarda la possibilità di continuare ad usufruire del vicino stabilimento balneare, in considerazione della relativa concessione in favore del ricorrente \*\*\*.

La riconosciuta fondatezza della dedotta censura di erroneità dei presupposti nel senso sopraprecisato, importa di per sè l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione e consente al Collegio di prescindere dalla delibazione dei residui profili di doglianza prospettati con il ricorso che, pertanto, possono essere dichiarati assorbiti.

Non si fa luogo a pronuncia sulla domanda di risarcimento a danni pure avanzata con il ricorso che va dichiarata inammissibile, allo stato, tenuto conto della genericità del relativo assunto e della mancata dimostrazione del pregiudici-

zio patrimoniale effettivamente subito dal ricorrente per effetto dell'atto impugnato.

Sussistono nel contempo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.”